

PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

LA REGIONE EMILIA – ROMAGNA

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Per la realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53.

PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

LA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(di seguito denominato MIUR)

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(di seguito denominato MLPS)

- VISTO** l'Accordo quadro, sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003, nel quale si conviene di realizzare, a partire dall'anno scolastico 2003/2004, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, della quale si stabiliscono le caratteristiche comuni;
- CONSIDERATO** che il predetto Accordo quadro prevede, al punto 6, l'assunzione di specifiche intese da sottoscrivere tra ciascuna Regione, il MIUR e il MLPS, recanti le modalità, anche differenziate, con le quali sul territorio regionale sono attivati i percorsi di istruzione e formazione professionale, per corrispondere e valorizzare le caratteristiche territoriali, nonché per l'integrazione delle risorse finanziarie e l'adeguamento degli strumenti operativi;
- VALUTATO** di procedere alla stipula della citata intesa tra la Regione Emilia – Romagna, il MIUR e il MLPS con riferimento alla normativa vigente a livello nazionale e regionale in materia,

SI STIPULA

Articolo 1
Finalità

1. Al fine di assicurare a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, le parti si impegnano, ai sensi della normativa vigente e nell'ambito

dell'Accordo quadro di cui in premessa, a realizzare, a partire dall'anno scolastico 2003-2004, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, un'offerta formativa sperimentale integrata di istruzione e formazione professionale, attraverso l'attivazione di percorsi formativi di durata triennale, articolati in un primo biennio ed in un successivo anno che conduce a qualifiche professionali riconosciute a livello nazionale ai sensi dell'articolo 4 della presente intesa. Tali percorsi consentono sia di potenziare le capacità di scelta sia di acquisire competenze di base e competenze tecnico professionali, riconoscibili al termine di ogni anno al fine della prosecuzione sia nel percorso di istruzione sia nel percorso di formazione professionale, anche per permettere i passaggi tra i sistemi formativi; essi sono rivolti alle ragazze ed ai ragazzi tenuti all'obbligo formativo e che, in possesso di licenza media, manifestano la volontà di accedervi.

Articolo 2

Tipologia dell'offerta formativa sperimentale

1. L'offerta formativa sperimentale di cui all'articolo 1 nella Regione Emilia – Romagna si sostanzia nell'attivazione di percorsi formativi integrati fra l'istruzione e la formazione professionale, valorizzando le rispettive specificità e promuovendo al contempo la sinergia fra i differenti approcci didattici e pedagogici.
2. La progettazione dei percorsi integrati è elaborata in comune dalle istituzioni scolastiche e dagli organismi di formazione professionale accreditati ed è finalizzata ad arricchire l'offerta formativa rendendola più diversificata e flessibile, in grado di rispondere alle differenti esigenze degli studenti, al fine di perseguire l'unificante obiettivo di assicurare il successo formativo a tutti gli studenti. Tale offerta, che può essere realizzata in tutti gli ordini e gli indirizzi di studio della scuola secondaria superiore, comprende elementi culturali e professionali ed è prioritariamente, ma non esclusivamente, rivolta agli allievi che al termine del primo ciclo di studi manifestano l'esigenza di ulteriori approfondimenti in ordine alla prosecuzione del proprio itinerario formativo e/o intendono rivolgersi, a decorrere dall'a. s. 2003/2004, alla formazione professionale.
3. L'autonoma determinazione delle istituzioni scolastiche e degli organismi di formazione professionale accreditati a realizzare i percorsi integrati a partire dall'a.s. 2003-2004 si formalizza attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione.
4. I percorsi integrati presentano alcuni connotati essenziali:
 - a) Integrazione fra i sistemi. Il percorso è progettato congiuntamente, tenuto conto della pari dignità delle diverse offerte e dei soggetti formativi dei due sistemi; l'azione formativa si caratterizza per la complementarità nell'organizzazione dell'offerta e nelle modalità di svolgimento della didattica. Le istituzioni scolastiche e gli organismi di formazione professionale accreditati condividono metodologie e strumenti di valutazione e sono, in particolare, corresponsabili della verifica degli apprendimenti e della formalizzazione dei crediti per i passaggi da un sistema all'altro, nella prospettiva della prosecuzione del percorso formativo sia nell'istruzione sia nella formazione professionale.
 - b) Articolazione del percorso. L'offerta formativa sperimentale che integra i percorsi scolastici, nell'ambito della flessibilità didattica e organizzativa di cui all'art. 3, comma 1, si articola come segue :

- il percorso formativo nel primo anno è a forte valenza orientativa, prevede modalità di supporto alle motivazioni ed alle scelte (da svolgersi anche attraverso le opportunità offerte dalle visite guidate, dalla tecnica di simulazione di impresa, dall'osservazione in ambiente lavorativo, dalla diffusione della cultura del lavoro, nella prospettiva di valorizzare le relazioni con le imprese - di produzione e di servizi - e con altri soggetti professionali ed istituzionali) e contiene discipline e attività inerenti la formazione culturale generale, completate da attività specifiche di formazione professionale.
- Nel secondo anno prevede un ampliamento della funzione orientativa e pre-professionalizzante, nonché un approfondimento delle relazioni con il mondo del lavoro, attraverso la realizzazione di stage e di moduli di alternanza scuola-lavoro.
- Al termine del biennio, gli studenti possono scegliere se continuare il proprio percorso formativo nell'istruzione conseguendo anche crediti spendibili nel sistema della formazione professionale, nel qual caso, qualora iscritti all'istruzione professionale di Stato, dopo il terzo anno conseguono il diploma di qualifica, o nella formazione professionale per conseguire un attestato di qualifica regionale, riconosciuto a livello nazionale, oltre a crediti spendibili per l'eventuale rientro nel sistema di istruzione. In ogni caso, le istituzioni scolastiche e gli organismi di formazione professionale accreditati che realizzano i percorsi integrati si impegnano a garantire, dopo il primo anno, il passaggio dall'uno all'altro sistema attraverso il riconoscimento dei crediti acquisiti .

- c) Modularità.** La progettazione modulare si propone come la scelta metodologica più idonea ad assicurare la certificazione di specifiche competenze, necessaria per procedere al riconoscimento dei crediti, con conseguente eventuale passaggio tra i sistemi. I moduli didattici sono riferiti alle competenze generali, con funzione prevalentemente formativa, alle aree di indirizzo/professionali, con funzione prevalentemente orientativa, ad interventi trasversali come rinforzo sul piano relazionale e socializzante, con particolare riferimento alla situazione di alunni che manifestano condizioni di disagio e di difficoltà.
- d) Azioni per l'efficacia dei percorsi.** Il percorso va progettato e svolto tenendo conto dei bisogni formativi concretamente rilevati, realizzando azioni di accompagnamento e di tutoraggio, sostenute da iniziative di formazione congiunta dei docenti della scuola e degli operatori dell'organismo di formazione professionale coinvolti.
- e) Orientamento.** L'azione formativa deve essere finalizzata a favorire la crescita personale e l'acquisizione degli elementi di conoscenza di sé, degli altri e del contesto, necessari per compiere scelte consapevoli.
- f) Tutoraggio.** In tutto il percorso è necessario assicurare un costante tutoraggio agli allievi, sia per quanto riguarda il sostegno all'apprendimento, sia per l'azione orientativa/riorientativa, sia per la predisposizione del libretto formativo personale.
- g) Settori di intervento.** I settori nei quali realizzare i percorsi integrati sono definiti a partire dalle attuali qualifiche, sia statali che regionali.

Articolo 3

Criteria organizzativi per la realizzazione dei percorsi formativi sperimentali

1. Le istituzioni scolastiche, d'intesa con gli organismi di formazione professionale accreditati, progettano i percorsi integrati, avvalendosi della flessibilità didattica ed organizzativa di cui al DPR 275/1999 ed al D.M. 234/2000. Al fine di realizzare percorsi motivanti e qualificati per gli studenti e di assicurare nel contempo l'acquisizione di crediti riconoscibili da entrambi i sistemi, una quota del monte ore obbligatorio previsto dai piani di studio dei diversi indirizzi della scuola secondaria superiore può essere svolta con metodologie didattiche non tradizionali, che le istituzioni scolastiche progettano e realizzano con gli organismi di formazione professionale accreditati.

2. Le convenzioni di cui all'articolo 2, comma 3, del presente protocollo recepiscono il progetto didattico, definito d'intesa fra i docenti dell'istruzione e della formazione professionale; tale progetto individua gli obiettivi formativi e le competenze indispensabili per proseguire, attraverso il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, sia nell'istruzione sia nella formazione professionale.

3. L'offerta formativa sperimentale di cui al presente protocollo è sostenuta ed accompagnata dalla Regione Emilia – Romagna attraverso la costituzione di un Comitato scientifico regionale, composto di esperti con competenze nell'ambito della formazione professionale, dell'istruzione e di tematiche di tipo pedagogico-didattico, integrato con esperti designati dall'Ufficio scolastico regionale ed incaricato di seguire lo svolgimento dell'impianto metodologico e contenutistico dei progetti, con particolare riferimento alle fasi di monitoraggio e valutazione.

Articolo 4

Standard formativi minimi, certificazione e riconoscimento dei crediti

1. Al fine di consentire il riconoscimento a livello nazionale dei titoli e delle certificazioni, nonché dei crediti formativi, acquisibili in esito ai percorsi formativi integrati, la Regione Emilia – Romagna garantisce il progressivo adeguamento dei percorsi di cui al presente protocollo agli standard formativi minimi che, a partire da quelli relativi alle competenze di base, verranno definiti ai sensi del punto 4 dell'Accordo quadro.

2. La convenzione fra l'istituzione scolastica e l'organismo di formazione professionale accreditato relativa ai percorsi formativi integrati stabilisce la preventiva definizione dei criteri per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi tra i sistemi.

Articolo 5

Risorse

1. Alla realizzazione degli interventi previsti dal presente protocollo concorrono, per l'esercizio finanziario 2003, le risorse assegnate dal MIUR all'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia – Romagna, pari ad euro 609.119,30 a valere sul fondo di cui alla legge 440/97 per l'obbligo formativo, nonché le risorse messe a disposizione dal MLPS ed assegnate alla Regione Emilia – Romagna, pari a euro 6.704.698,00 a valere sul capitolo 7022 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo, di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 19 luglio 1993, n. 236.

Articolo 6 **Accordi territoriali**

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente protocollo, il successivo accordo tra la Regione Emilia – Romagna e l’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia - Romagna definisce le modalità operative, come previsto al punto 8 dell’Accordo quadro, facendo altresì riferimento alle procedure per l’attivazione del partenariato istituzionale con gli Enti locali e del confronto con le parti sociali, secondo le modalità in atto nella Regione stessa.

2. Tale accordo operativo specificherà in particolare le condizioni per l’integrazione delle risorse nazionali e regionali finalizzate alla realizzazione dei percorsi integrati, nonché per l’adeguamento delle anagrafi dei giovani tenuti all’assolvimento dell’obbligo formativo, a partire dai quattordici anni, anche in relazione agli adempimenti delle istituzioni scolastiche e dei servizi per l’impiego ed alle competenze delle Province.

Articolo 7 **Monitoraggio e valutazione**

1. Gli interventi realizzati nel quadro del presente protocollo sono oggetto di monitoraggio e valutazione a livello nazionale secondo quanto previsto all’art. 4 dell’Accordo quadro ed a livello regionale secondo quanto previsto all’articolo 3, comma 3 del presente atto.

PER LA REGIONE
EMILIA - ROMAGNA

L’Assessore alla scuola,
formazione professionale,
università, lavoro, pari opportunità

f.to Mariangela Bastico

PER IL MINISTERO
DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITA’ E
DELLA RICERCA

Il Sottosegretario di Stato
delegato

f.to Valentina Aprea

PER IL MINISTERO
DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE
SOCIALI

Il Sottosegretario di Stato
delegato

f.to Pasquale Viespoli
